

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 2 agosto 2023, n. 229  
**Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dal Comune di Galatone nell'arco temporale del 2° bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 15/2020 e ss.mm. ii., presentate dalle società "Althea S.r.l.s." e "Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l." per le branche di AREA MEDICA, CHIRURGICA E OCULISTICA per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;  
**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*.  
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*, del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.  
L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*.  
La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), comma 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:*

1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale”;

- all’art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”), comma 3 che “3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”;
- all’art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”), comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e ss.mm.ii. (“Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche”) prevede:

- all’art. 4 (“Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile”), comma 9 che “Negli studi medici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell’area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell’area chirurgica per cui sono state autorizzate all’esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell’Offerta.”;
- all’art. 14 (“Fabbisogno”), comma 2 che “Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:
  - a. una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica;
  - b. una struttura ogni 100.000 abitanti (o frazione superiore a 50.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;
  - c. una struttura ogni 250.000 abitanti (o frazione superiore a 125.000 abitanti) che eroga prestazioni

- per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;*
- d. *una struttura ogni 300.000 (o frazione superiore a 150.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.”;*
- all'art. 15 (“*Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità*”) che “1. *Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.*

La L.R. n. 20 del 13/07/2023 (“*Disposizioni in materia di tutela delle persone con sindrome di Down in ospedale e totale abbattimento delle liste d’attesa e disposizioni diverse in materia sanitaria*”), in vigore dall’01/08/2023, all’art. 6 (“*Rideterminazione fabbisogni sanitari*”) comma 1 prevede che “*Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 14 del regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 15 (Attuazione della l.r. n. 9/2017 e s.m.i. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche), è così modificato:*

*la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:*

*“a) una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;”;*

*b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:*

*“b) una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A, escluso la chirurgia plastica;”;*

*c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:*

*“c) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all'allegato 3A;”;*

*d) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:*

*“d) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.”;*

e al comma 3 che “*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di parere di compatibilità pervenute dai Comuni in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è ancora stato espresso il relativo parere.*”.

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “*Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)*” stabilisce, inter

alia, che:

“Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture; (omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (...).”.

Nell’arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013, corrispondente al **secondo bimestre** decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 15/2020 (i.e., il bimestre decorrente dall’08/11/2020 al 07/01/2021), a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l’autorizzazione alla realizzazione di “*strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. sono pervenute, per l’ambito territoriale dell’ASL LECCE, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità per una o più branche dell’AREA MEDICA e CHIRURGICA, per la branca di OCULISTICA e per quella di CHIRURGIA PLASTICA dal Comune di Galatone (LE):

- i. con nota prot. 30120 del 29/12/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Althea S.r.l.s.**”, P. IVA 05050700755, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8;
- ii. con nota prot. n. 351 del 07/01/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l.**”, P. IVA 03938840752, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Aldo Moro n. 48.

Per quanto sopra, considerato che:

il R.R. n. 15/2020 così come modificato, in ultimo, dalla L.R. n. 20/2023, stabilisce all’art. 14 (“Fabbisogno”) comma 2 che il fabbisogno “(omissis) *deve ritenersi corrispondente a:*

- a. *una struttura ogni 40.000 abitanti (o frazione superiore a 20.000 abitanti) per la branca di oculistica;*
- b. *una struttura ogni 50.000 abitanti (o frazione superiore a 25.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area chirurgica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A, escluso la chirurgia plastica”*
- c. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) che eroga prestazioni per una o più branche di Area medica (espressamente individuate dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.), di cui all’allegato 3A;*
- d. *una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di chirurgia plastica.”;*

la popolazione dell’ambito territoriale dell’ASL di Lecce aggiornata al 1° gennaio 2023 è pari a n. 770.078 abitanti (fonte ISTAT), per cui il fabbisogno vigente è di:

- n. 19 (diciannove) strutture per la branca di OCULISTICA;
- n. 15 (quindici) strutture per una o più branche di AREA CHIRURGICA;
- n. 10 (dieci) strutture per una o più branche di AREA MEDICA;
- n. 10 (dieci) strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;

rispettivamente, con atto dirigenziale n. 156 del 24/05/2023 e n. 222 dell’01/08/2023, la scrivente Sezione, nel medesimo ambito territoriale e con riferimento all’arco temporale del primo bimestre (decorrente

dall'08/09/2020 al 07/11/2020), ha già rilasciato parere favorevole in relazione alle richieste di verifica di compatibilità pervenute dai Comuni a seguito d'istanza di autorizzazione alla realizzazione pervenute da:

- n. 9 (nove) strutture per la branca di OCULISTICA (con D.D. n. 156/2023);
- n. 9 (nove) strutture per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA (con D.D. n. 222/2023);
- n. 8 (otto) strutture per una o più branche dell'AREA MEDICA (con D.D. n. 222/2023);
- n. 9 (nove) strutture per la branca di CHIRURGIA PLASTICA (con D.D. n. 222/2023);

pertanto il fabbisogno residuo non soddisfatto nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce è pari a:

- n. 10 (dieci) strutture per la branca di OCULISTICA;
- n. 6 (sei) strutture per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA;
- n. 2 (due) strutture per una o più branche dell'AREA MEDICA;
- n. 1 (una) struttura per la branca di CHIRURGIA PLASTICA;

limitatamente alla branca di CHIRURGIA PLASTICA, il cui fabbisogno regolamentare residuo (n. 1 struttura) per l'ambito territoriale dell'ASL Lecce risulta inferiore al numero di istanze pervenute nel secondo bimestre (n. 2), si procederà alla valutazione comparativa delle medesime, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., dell'articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., del R.R. n. 15/2020 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 2037/2013;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm.ii. nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce con riferimento all'arco temporale del secondo bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. **per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA e dell'AREA MEDICA, e per la branca di OCULISTICA** alle richieste trasmesse dal Comune di Galatone (LE):

- i. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Althea S.r.l.s."**, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8;
- ii. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società **"Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l."**, con sede operativa in Galatone (LE) alla via Aldo Moro n. 48;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 ss.mm. ii. nell'ambito territoriale dell'ASL di Lecce con riferimento all'arco temporale del secondo bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. **per una o più branche dell'AREA CHIRURGICA e dell'AREA MEDICA, e per la branca di OCULISTICA** alle richieste trasmesse dal Comune di Galatone (LE):

- i. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Althea S.r.l.s.**", con sede operativa in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8;
- ii. a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l.**", con sede operativa in Galatone (LE) alla via Aldo Moro n. 48;

con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- le predette società sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai rispettivi Comuni;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, le predette società dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale specificando in dettaglio le branche di area chirurgica e medica.

Di notificare il presente provvedimento:

- ai legali rappresentanti delle società “Althea S.r.l.s.” e “Poliambulatorio Santa Lucia S.r.l.”;
- al Direttore Generale dell’ASL LECCE;
- al Sindaco del Comune di Galatone.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Angelo Donato Attolico

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -

Dipendenze Patologiche - ASD

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità Elena

Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

Mauro Nicastro